

14 maggio 2003
protocollo 1298441



*Ministero
delle Attività Produttive*

Direzione Generale per l' Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori

Ai costruttori di autovetture

All'Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri

Alla Federazione Associazioni Italiane Concessionari Produzione Automotoristica

Alla Confindustria

All'Unioncamere

Oggetto: Prime indicazioni relative all'acquisizione dei dati ex art.4 del D.P.R. 17 febbraio 2003, n.84, recante: "Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove".

Premessa.

I costruttori di autovetture sono tenuti, ai sensi della normativa indicata in oggetto, a fornire al Ministero delle attività produttive entro il 15 dicembre di ogni anno, le informazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato II.

Tali informazioni consistono:

- a) nella elencazione di tutti i modelli di autovetture nuove che possono essere acquistati negli Stati membri dell'Unione Europea su base annuale;
- b) nella indicazione, per ogni modello, del:
 - tipo di carburante;
 - valore numerico corrispondente al consumo ufficiale di carburante;
 - valore numerico corrispondente alle emissioni specifiche ufficiali di CO₂

Per il primo anno di applicazione della normativa (2003) le informazioni sono fornite entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento in oggetto.

Modalità di invio dei dati per l'anno 2003.

In fase di prima applicazione e per tutto il corrente anno 2003 i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati sono tenuti a fornirli in via telematica entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento al seguente indirizzo infoco2@minindustria.it.

A tal fine si potrà utilizzare un foglio elettronico in ambiente windows.

I dati riportati indicheranno, per colonna:

- a) la casa costruttrice;
- b) il modello;
- c) le relative varianti di carrozzeria (es. 3 o 5 porte);
- d) il tipo di carburante;
- e) la cilindrata dell'autovettura;
- f) il valore della potenza (espressa in CV e KW);
- g) il tipo di cambio (manuale o automatico) ed il numero di marce;
- h) il valore di emissione di CO₂;
- i) il valore del consumo ufficiale di carburante (ciclo urbano);
- l) il valore del consumo ufficiale di carburante (ciclo extraurbano);
- m) il valore del consumo ufficiale di carburante (misto).

I medesimi soggetti dovranno inviare al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, Via Molise 2, 00187, Roma, copia cartacea dei dati trasmessi al predetto indirizzo e-mail.

Si richiama l'attenzione dei soggetti obbligati alla fornitura dei dati che, per esigenze di elaborazione e gestione uniforme della banca dati, è da ritenersi esclusa ogni altra modalità per la raccolta e la trasmissione dei dati in oggetto.

Ulteriori indicazioni.

Al fine di rendere una corretta informazione al consumatore si richiama l'attenzione sull'osservanza delle indicazioni contenute nel D.P.R. in oggetto relativamente all'etichetta relativa al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ di cui all'allegato I, nonché alle prescrizioni relative al manifesto da esporre presso i punti vendita (allegato III) ed alla presentazione, nel materiale promozionale, dei dati relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂.

Il Direttore Generale

(Daniela Primicerio)